



**DELIBERA N. 216/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RTMTV.IT S.R.L.S (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE “RTM CANALE 18”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA  
LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223 E NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2,  
DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MARCHE - PROC. 61/21/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Marche 27 marzo 2001, n. 8 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Marche le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. n. 0000145 del 19 aprile 2021 il CO.RE.COM. provvedeva a richiedere alla società Rtmtv.it S.r.l.s. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*RTM Canale 18*” la registrazione integrale della programmazione trasmessa dalle ore 00.00.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 24.00.00 del 2 febbraio 2021 dall'emittente “*RTM Canale 18*”.

Con nota prot. n. 0000176 del 6 maggio 2021, trascorso il termine assegnato per la consegna delle registrazioni, il CO.RE.COM. ne sollecitava l'invio, assegnando alla società Rtmtv.it S.r.l.s. ulteriori quattro giorni di tempo dal ricevimento del sollecito.

In data 10 maggio 2021, con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 0000193 dell'11 maggio 2021, la società Rtmtv.it S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha riscontrato le richieste del CO.RE.COM. Marche rappresentando che: “[...] *la registrazione dei programmi trasmessi nelle date da Voi richieste non è disponibile a causa di un guasto avvenuto in data 15 aprile 2021 al sistema di registrazione [...]*”.

Il CO.RE.COM. Marche, con atto di Contestazione del 27 luglio 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Rtmtv.it S.r.l.s., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario “*RTM Canale 18*” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS per il mancato rispetto dell'obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dalle ore 00.00.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 24.00.00 del 2 febbraio 2021.

### **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto di Contestazione la società Rtmtv.it S.r.l.s. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Marche, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0369259 del 17 settembre 2021, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Rtmtv.it S.r.l.s. fornitore del servizio di media audiovisivo “*RTM Canale 18*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Marche in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la

violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi dalle ore 00.00.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 24.00.00 del 2 febbraio 2021, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "RTM Canale 18". La giustificazione addotta dalla società Rtmtv.it S.r.l.s., secondo la quale sarebbe occorso un guasto tecnico all'apparato di videoregistrazione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Rtmtv.it S.r.l.s. deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che la violazione è afferente a 7 giorni di programmazione;



**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi;

**C. Personalità dell'agente**

La società Rtmtv.it S.r.l.s., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito comunitario, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente;

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 32.387,00 e bilancio in perdita;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

**ORDINA**

alla società Rtmtv.it S.r.l.s., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito comunitario "RTM Canale 18", con sede legale in Ascoli Piceno, Via Francesco Ciotti, n. 73, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS;

**INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 216/21/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il



pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 216/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 novembre 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba